
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. ____ del 7 luglio 2022

Deliberazione n. ____

del 7 luglio 2022

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Esame ricorso ex art. 58 del R.D. n. 148/1931 – All. A) promosso dal lavoratore Giovanni Stanisci avverso il provvedimento disciplinare di sospensione dal soldo e dal servizio della durata di n. 1 (un) giorno (prot. n. 9673 del 06/06/2022): determinazioni conseguenti.

All. 1) contestazione disciplinare del 21 marzo 2022 - prot. az. n. 4808;

All. 2) ordine di servizio n. 148/2021 e ordine di servizio n. 191/2021;

All. 3) nota del 02 marzo 2022 – prot. az. 3557;

All. 4) nota del 15 marzo 2022, prot. az. n. 4442;

All. 5) nota dell'08 aprile 2022 - prot. az. n. 6026;

All. 6) verbale audizione del 16 maggio 2022– prot. az. 8385;

All. 7) nota del 06 giugno 2022 - prot. az. n. 9673;

All. 8) nota del 15 giugno 2022 - prot. az. n. 10308.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la contestazione disciplinare datata 21 marzo 2022, prot. az. n. 4808 **(All. 1)**, notificata il 04 aprile 2022, con cui al dipendente Giovanni Stanisci sono state addebitate le mancanze previste dall'art. 42, punto 10 (per volontario inadempimento dei doveri di ufficio) del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931 e capitolo 5, punto 5.3. del codice etico aziendale in combinato disposto con l'art. 4.1. lett. c) del codice disciplinare. In particolare, in ossequio agli ordini di servizio n. 148/2021 - sull'obbligo di accedere in azienda solo se muniti di valido green pass - e n°191/2021 -circa l'intenzione dell'azienda di ricorrere anche a sistemi automatizzati di controllo – **(All.2)** , a seguito di controllo tramite la piattaforma "Green Pass 50 +", è risultato privo di valida certificazione verde.
- Invitato con nota del 02 marzo 2022 – prot. az. 3557 **(All. 3)** a dimostrare il possesso di valido green pass per accedere ai luoghi di lavoro, il dipendente non ha fornito alcuna spiegazione, tanto che l'Azienda, con nota del 15 marzo 2022 – prot. az. 4442 **(All. 4)**, ha elevato nei suoi confronti la contestazione disciplinare in questione e dato comunicazione della mancanza al Prefetto, secondo quanto espressamente previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del D.L. 127/2021;
- vista la nota dell'08 aprile 2022 - prot. az. n. 6026 **(All. 5)**, con cui il lavoratore ha chiesto l'audizione ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/70, assistito da un delegato sindacale;
- tenuto conto che l' audizione, inizialmente fissata per il 03 maggio, si è tenuta il 16 maggio 2022 e di essa è stato redatto il relativo verbale – prot. az. 8385 **(All. 6)**;
- vista la nota del 06 giugno 2022, prot. az. n. 9673 **(All. 7)**, con cui è stato comminato al

lavoratore in questione il provvedimento disciplinare di sospensione dal soldo e dal servizio, della durata di 1 (un) giorno, ai sensi dell'art. 42, punti 3 e 10 del R.D. n. 148/1931 All. A), con esecuzione all'atto della ripresa del servizio, stante lo stato di inabilità in atto, a seguito di infortunio sul lavoro;

- vista la nota del 15 giugno 2022, prot. az. n. 10.308 **(All. 8)**, con cui il dipendente ha promosso, per il tramite di rappresentanza sindacale, nei termini previsti, ricorso al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 58 del richiamato Regolamento;
- visto il R.D. n° 148/1931 – All. A) e successive modificazioni e integrazioni;
- visti tutti gli allegati citati;
- visto lo Statuto Sociale;

a voti _____ resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1)

2) di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti conseguenti.



ALL. 1



Taranto,

Al dipendente
GIOVANNI STANISCI
S E D E**Oggetto: Contestazione disciplinare ai sensi dell'Allegato "A" al R.D. n° 148/1931****PREMESSO**

- che nell'ottica di tutelare la salute e sicurezza della collettività dei lavoratori, rendendo gli ambienti di lavoro il più possibile privi di rischi da contagio da Covid 19, con il D.L. 21 settembre 2021, n°127, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 165 del 19 novembre 2021, il Governo ha esteso, a decorrere dal 15 ottobre scorso, l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid 19 al mondo del lavoro, sia pubblico sia privato;
- con ordine di servizio n° 148 del 13 ottobre 2021, l'Azienda ha informato tutti i dipendenti di tale obbligo, rendendo noto, altresì, l'adozione di una specifica procedura aziendale, pubblicata nella sezione "COVID 19/GREEN PASS", appositamente istituita nella bacheca intranet aziendale ;
- con il successivo D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 sono state introdotte modifiche alle modalità di verifica del Green Pass. In particolare tale decreto ha previsto, per i datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti, la possibilità di ricorrere ad una funzionalità messa a disposizione dall'INPS (denominata GreenPass50+), allo scopo di consentire una verifica automatizzata delle certificazioni verdi in corso di validità nei confronti del personale in servizio;
- con ordine di servizio n° 191 del 22 dicembre 2021 tutti i lavoratori sono stati informati circa l'intenzione dell'Azienda di ricorrere anche a controlli periodici, almeno una volta al mese, attraverso la procedura automatizzata descritta, revisionando, all'uopo, la procedura aziendale, visualizzabile, come di consueto, sulla bacheca "intranet";
- il 28 febbraio scorso, a seguito di un controllo automatizzato effettuato soltanto sui dipendenti in servizio, tramite la richiamata procedura, lei, comandato sul turno 530, dalle ore 13.45 alle ore 20.15, risultava privo di valido green pass, tanto che alle ore 17.45, su espresso invito dei superiori, lasciava il posto di lavoro;
- al fine di dimostrare di esserne in possesso (secondo le previsioni contenute nel messaggio INPS n. 3589 del 21 ottobre scorso) con nota del 02 marzo 2022 – prot. az. n. 3557, le è stato chiesto di dimostrare, entro il successivo 7 marzo, che per la giornata del 28 febbraio 2022 Lei era in possesso di una valida certificazione verde;
- lei nel termine assegnato non avendo provveduto a dimostrare alcunchè, lei di fatto ha confermato che ha preso servizio senza possedere una valida certificazione verde.

TANTO PREMESSO,**KYMA**
MOBILITÀ
AMAT SPAAzienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



considerato che il suo comportamento ha configurato una violazione delle specifiche disposizioni in materia di anticontagio da Covid 19;

SI CONTESTA

la condotta sopra descritta che ha comportato le mancanze previste al punto 10 (volontario inadempimento dei doveri di ufficio), dell'art. 42 del R.D.- n° 148/1931 e capitolo 5, punto 5.3. del codice etico aziendale in combinato disposto con l'art. 4.1 lett. C) del codice disciplinare.

Avverso la presente contestazione, Lei potrà far pervenire proprie giustificazioni per iscritto o nelle forme previste dall'art. 7 della legge n° 300/1970, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della presente.

Si fa presente, infine, che in ossequio alle disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021, convertito con modificazioni dalla legge n° 165/2021. Per la violazione commessa è stata già effettuata la prevista comunicazione al Prefetto di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo)

ORDINE DI SERVIZIO N. 148 DEL 13/10/2021

(Obbligo di "Certificazione verde Covid-19" detta anche "Green pass" per i lavoratori)

Con la finalità di tutelare la salute e la sicurezza della collettività dei lavoratori rendendo gli ambienti di lavoro il più possibile privi di rischi di contagio da Covid 19, il Governo ha emesso il D.L. 21 settembre 2021, n° 127.

Con tale provvedimento è stato introdotto, **a decorrere dal 15 ottobre 2021**, l'obbligo di possedere ed esibire la "**Certificazione Verde Covid 19**" (detta anche "**Green pass**") per accedere ai luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa da parte di tutti i lavoratori.

La certificazione verde, come è noto, è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice bidimensionale, chiamato "**QR Code**", ed è già obbligatoria per poter accedere nei ristoranti, cinema, stadi, ecc.

Essa attesta di aver ricevuto la somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 (emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale) o di essere negativi al test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore o al test molecolare eseguito nelle ultime 72 ore o di essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi (per maggiori chiarimenti si può visitare il sito www.dgc.gov.it).

Tale obbligo, relativamente all'AMAT, riguarda:

- tutti i lavoratori direttamente dipendenti;
- tutti i soggetti che svolgono presso l'Azienda la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti, con prestazioni a carattere sia continuativo sia occasionale;
- tutti i lavoratori che prestano la propria attività a favore dell'Azienda in somministrazione di lavoro;
- tutti i lavoratori di imprese esterne che svolgono con continuità la loro attività presso le sedi aziendali;
- tutti i lavoratori che svolgono la propria attività in Azienda in virtù di contratti d'appalto, contratti d'opera, contratti d'opera intellettuale, anche di carattere occasionale;
- tutti coloro che accedono in Azienda per incontri, riunioni, ecc..

L'obbligo di possedere ed esibire il green pass non si applica solo qualora i lavoratori siano esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, secondo le indicazioni ricavabili dalla consultazione della circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04 agosto 2021. Temporaneamente, salvo ulteriori disposizioni in materia, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dal Servizio Sanitario Regionale.

Il mancato possesso del "Green pass" non consente, in alcun modo, l'accesso presso le sedi aziendali (sede centrale, Ufficio Vendite, Ufficio Sosta, capolinea, banchina motonavi, ecc.), **nemmeno nei casi in cui il certificato viene dimenticato presso il domicilio.**

1/4



Pertanto, tutti i lavoratori (dipendenti e non), sono vivamente invitati a dotarsi sia della versione cartacea sia di quella digitale (sullo smartphone) del Green pass, in modo da ridurre il rischio di dimenticare di portarlo con sé.

Per consentire la regolare programmazione delle attività aziendali, tutto il personale dipendente, di qualsiasi reparto aziendale, è tenuto a comunicare l'eventuale mancato possesso del Green pass, almeno 48 ore prima dell'inizio di ogni turno lavorativo (fisso o variabile), attraverso la compilazione degli appositi spazi dell'allegato modulo "M GP 1" - "Dichiarazione green pass", disponibile sulla bacheca intranet aziendale nella sezione "moduli" e da inviare all'indirizzo e-mail:

greenpass@amat.ta.it. Tale dichiarazione deve essere ripetuta, con le medesime modalità e termini di preavviso, per ogni successiva giornata in cui permarrà il mancato possesso di un valido Certificato verde.

Nella data indicata nella dichiarazione i lavoratori in questione saranno considerati assenti ingiustificati e non potranno rientrare in servizio sino a quando non saranno in possesso di valida certificazione verde Covid 19.

Affinché possano nuovamente prestare la propria attività, i lavoratori devono esibire, all'accesso in Azienda, il Certificato verde valido.

Si presumono in possesso del certificato ed inseriti, di conseguenza, nella programmazione dei servizi, i lavoratori che non inviino tempestivamente la dichiarazione circa il mancato possesso del Green pass. Essi, pertanto, sono sottoposti ai controlli all'accesso dei luoghi aziendali.

2/4

Pertanto, i lavoratori in possesso di regolare green pass non devono effettuare alcuna comunicazione, ma portare con sé il certificato ed esibirlo all'accesso o a richiesta degli incaricati.

Il controllo del possesso del Green pass sarà normalmente effettuato al momento dell'accesso presso le sedi aziendali, ma potrà avvenire anche nel corso della giornata lavorativa, con verifiche cosiddette "a campione".

In caso di esito negativo della verifica del Green pass all'accesso, al lavoratore è impedito di prendere servizio o, comunque, di entrare in Azienda.

In tal caso, per essere considerati assenti ingiustificati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 127/2021, e quindi, senza conseguenze disciplinari, i lavoratori (dipendenti diretti o esterni) devono darne avviso agli incaricati del controllo all'accesso, i quali annotano il nominativo sull'apposito "Registro Assenti ingiustificati comma 6 art. 3 D.L. n. 127/2021" (modulo "M GP 2").

I controlli a campione, cui i lavoratori non potranno sottrarsi, sono effettuati dal personale appositamente incaricato durante l'orario di lavoro. L'eventuale mancato possesso del green pass nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa è segno evidente dell'elusione delle disposizioni che l'Azienda ha adottato per ottemperare agli obblighi cui è tenuta. In tali ipotesi i contravventori sono invitati a lasciare immediatamente l'Azienda e si rendono applicabili, oltre alle sanzioni disciplinari, anche le sanzioni amministrative previste dall'art. 3, comma 9, del D.L. 27/2021 (sanzione amministrativa comminata dal Prefetto competente, di importo compreso tra 600,00 euro e



1.500,00 euro, raddoppiata in caso di reiterazione, con applicazione della sanzione accessoria nella misura massima).

Si precisa che il lavoratore senza il Green pass è assente ingiustificato, con perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui non è in grado di esibirlo. Gli effetti, quindi, impattano sulla retribuzione indiretta e differita, compreso il TFR, la contribuzione previdenziale, il riproporzionamento ai fini della spettanza dei permessi ex L. 104/92, ferie, assegni per il nucleo familiare, ecc..

I lavoratori che, alla guida di veicoli aziendali per servizio (autobus, autovetture o altri), accedono alla sede aziendale nell'ambito dell'attività lavorativa, non devono esibire il green pass, qualora abbiano già effettuato il controllo al momento dell'inizio del proprio turno di lavoro.

Nello schema riportato di seguito sono indicate le modalità per l'accesso alle diverse sedi di lavoro aziendali e dei relativi controlli, sia che essi avvengano al momento dell'ingresso sia che vengano svolti, successivamente, a campione:

SEDE CENTRALE di Via Cesare Battisti – accesso pedonale	
Strumento utilizzato per i controlli all'accesso	Lettore di QR code fisso posizionato prima del tornello che aziona l'apertura del tornello stesso in caso di "Green pass" valido;
Incaricati dei controlli all'accesso	Addetti al portierato;
Strumento utilizzato per il controllo a campione	Smartphone aziendale e applicativo "Verifica C19";
Incaricati dei controlli a campione	Cosimo Russo, Domenico Pellicoro, Marianna Ettore, Antonella Vizzarro, Monica Pizzulli, Enrico Picchi, Luigi Porzio, Antonio Zizzi;

SEDE CENTRALE di Via Cesare Battisti – accesso con veicoli	
Strumento utilizzato per i controlli all'accesso	Lettore di QR code fisso posizionato accanto agli orologi marca-tempo;
Incaricati dei controlli all'accesso	Addetti al portierato;
Strumento utilizzato per il controllo a campione	Smartphone aziendale e applicativo "Verifica C19";
Incaricati dei controlli a campione	Cosimo Russo, Domenico Pellicoro, Marianna Ettore, Antonella Vizzarro, Monica Pizzulli, Enrico Picchi, Luigi Porzio, Antonio Zizzi;

3/4

UFFICIO VENDITE di Via D'Aquino	
Strumento utilizzato per i controlli all'accesso	Lettore di QR code fisso posizionato all'ingresso;
Incaricati dei controlli all'accesso	Addetti istituto di vigilanza;
Strumento utilizzato per il controllo a campione	Smartphone aziendale e applicativo "Verifica C19";
Incaricati dei controlli a campione	Cosimo Cigliese;

UFFICIO SOSTA di Via Matteotti	
Strumento utilizzato per i controlli all'accesso	Lettore di QR code fisso posizionato all'ingresso;
Incaricati dei controlli all'accesso	Maria Fiorino, Giuseppe Nazaro; Addetti istituto di vigilanza;
Strumento utilizzato per il controllo a campione	Smartphone aziendale e applicativo "Verifica C19";



Incaricati dei controlli a campione	Monica Pizzulli, Maria Fiorino, Giuseppe Nazaro;
-------------------------------------	--

MOTONAVI	
Strumento utilizzato per i controlli all'accesso	Smartphone aziendale e applicativo "Verifica C19";
Incaricati dei controlli all'accesso	Egidio D'Ippolito, Emiliano Sammarco;
Strumento utilizzato per il controllo a campione	Smartphone aziendale e applicativo "Verifica C19";
Incaricati dei controlli a campione	Egidio D'Ippolito, Emiliano Sammarco;

CAPILINEA – Personale di guida in genere	
Strumento utilizzato per i controlli all'accesso	Letto di QR code fisso posizionato nel gabbiotto del capolinea;
Incaricati dei controlli all'accesso	Agenti con mansioni di Capolinea;
Strumento utilizzato per il controllo a campione	Smartphone aziendale e applicativo "Verifica C19";
Incaricati dei controlli a campione	Cosimo Russo, Antonella Vizzarro, Coordinatori di esercizio, Addetti all'esercizio

Restano ferme tutte le precedenti disposizioni aziendali precedentemente emanate in materia di prevenzione da contagio da Covid-19.

L'intera procedura potrà essere visualizzata nella bacheca intranet aziendale nella sezione "COVID-19/GREEN PASS".

4/4

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro CARALLO)
(FIRMATO)

Spett. li

AREA PERSONALE

AREA _____
(inserire area di appartenenza)

A mezzo mail all'indirizzo: **greenpass@amat.ta.it**

Oggetto: DICHIARAZIONE GREEN PASS – M GP 1

Io sottoscritto _____, nato a _____, il _____,
consapevole delle conseguenze previste dalla Legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DL
N°127/2021, dichiaro che non sarò in possesso della certificazione verde nella giornata del _____.

Dichiaro, inoltre, di essere consapevole del fatto che la suddetta comunicazione va resa almeno 48 prima
dell'inizio del turno (fisso o variabile) della giornata alla quale si riferisce e che dovrò rendere tale
dichiarazione, con le medesime modalità e con il medesimo preavviso, per ogni successiva giornata in cui
prevedo di non essere in possesso di regolare Green pass.

Taranto, _____

(firma leggibile per esteso)



ORDINE DI SERVIZIO N. 191 del 22 DICEMBRE 2021

(POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE E RIPRESA CONTROLLI SUI LAVORATORI)

A tutti i dipendenti

Agli incaricati del controllo

Si comunica che, in caso di scadenza di un certificato verde nell'ambito della giornata lavorativa, il lavoratore interessato può permanere nei luoghi di lavoro ai soli fini del completamento del proprio turno.

In caso di turno frazionato, al secondo accesso nei luoghi di lavoro per la ripresa del servizio (sia che avvenga in deposito sia presso i capolinea aziendali), non sarà necessario esibire nuovamente il green pass.

Per tale ragione il lettore dei green pass presente all'accesso del deposito è stato spostato oltre il tornello, in adiacenza alla postazione del portierato.

Rimane fermo il controllo della temperatura corporea al fine di consentire lo sblocco del tornello.

Allo stato, a causa di un guasto temporaneo, non è possibile effettuare la misurazione, ragione per la quale il controllo della temperatura deve essere effettuato tramite il lettore posto nelle vicinanze dei marcatempo.

Appena sarà risolto il problema di mal funzionamento, il tornello sarà di nuovo funzionante e, conseguentemente, si sbloccherà per consentire l'accesso in deposito soltanto dopo il controllo della temperatura corporea, con le modalità illustrate con le precedenti disposizioni di servizio.

A modifica di quanto disposto con l'ordine di servizio n. 168 del 03 novembre scorso, dalla data odierna dovranno essere ripresi i controlli a campione su tutti i lavoratori. Se a seguito di essi si dovesse riscontrare il mancato possesso della certificazione, sarà sanzionabile il lavoratore che non riesca a dimostrare che al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro aveva una certificazione valida. A tal uopo, il lavoratore dovrà esibire all'incaricato idonea documentazione da cui si evinca che il Green pass è scaduto dopo la presa di servizio

Infine, si informano tutti i lavoratori che l'Azienda effettuerà controlli periodici, almeno una volta al mese, soltanto sui dipendenti effettivamente in servizio, attraverso la procedura automatizzata "**Green-Pass50+**", con accesso all'apposito portale messo a disposizione dall'INPS. Tanto in applicazione dell'art. 13, comma 10, lett. c, del DPCM 17 giugno 2021, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a) DPCM del 12 ottobre 2021 e con le modalità illustrate dal citato Istituto previdenziale con proprio messaggio n. 3589 del successivo 21 ottobre. I dati personali visibili dalla Società saranno unicamente quelli resi fruibili dalla piattaforma, come da schermata allegata, e gli stessi saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente.

La procedura revisionata potrà essere visualizzata nella bacheca intranet aziendale nella sezione "COVID-19/GREEN PASS".

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo)

INDICE

0. PREMESA	2
1. DEFINIZIONI	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3. COMUNICAZIONE MANCANZA DI CERTIFICAZIONE VERDE	5
4. INCARICATI DEL CONTROLLO	6
5. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO	7
5.1. Accessi agli impianti fissi: fornelli sede centrale.....	8
5.2. Accessi agli impianti fissi: sede centrale senza passaggio dai fornelli.....	8
5.3. Accessi agli impianti fissi: Ufficio via D'Aquino	9
5.6. Accessi agli impianti non fissi: Idrovie – Motonavi "Adria" e "Clodia"	9
5.8. Accessi agli impianti non fissi: esercizio/movimento con presa di servizio presso i capilinea.....	10
6. VERIFICHE A CAMPIONE.....	11
7. CONTROLLI SUI PRESTATORI DI LAVORO DI AZIENDE ESTERNE.....	11
7.1 Contratti di appalto, contratti d'opera, contratti d'opera intellettuale	11
7.2 Fornitori.....	12
8. SANZIONI	12
8.1 Sanzioni a carico dei lavoratori	12
8.2 Sanzioni a carico del datore di lavoro	13
9. INFORMATIVA PRIVACY	13
10. REGISTRAZIONI	13

0. PREMESSA

Nell'ottica di tutelare la salute e la sicurezza della collettività dei lavoratori rendendo gli ambienti di lavoro il più possibile privi di rischi di contagio da Covid 19, il Governo ha emesso il D.L. 21 settembre 2021, n° 127, convertito in Legge 19 novembre 2021, n. 165, con modificazioni. Con tale provvedimento è stato integrato il D.L. n. 52/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n°87) estendendo l'obbligo di possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid 19 al mondo del lavoro, sia pubblico che privato.

Stante le definizioni date dalla citata normativa, l'AMAT S.p.A. si configura come azienda privata, cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, rubricato "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato" il quale testualmente dispone «(...) 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sull base di contratti esterni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione. 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni)). 5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro

stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione».

L'AMAT S.p.A., al fine di ottemperare agli obblighi cui è tenuta, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, adotta ed attua il presente modello organizzativo, il quale stabilisce le modalità operative che l'Azienda si è data per organizzare le verifiche circa il possesso della certificazione verde. Il presente documento si innesta tra le misure di contrasto alla diffusione del Covid 19 in Azienda e si unisce all'Allegato COVID al Documento di Valutazione dei Rischi, di cui costituisce parte integrale ed essenziale.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti normativi che specifichino le modalità operative cui è tenuto il datore di lavoro, la Società stila la presente procedura rifacendosi alle indicazioni fornite dalla propria associazione professionale di categoria nonché alle più autorevoli linee guida emanate sull'argomento.

Si rappresenta, inoltre, che il documento, una volta redatto, è stato anzitutto trasmesso al DPO, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico aziendale competente, agli altri componenti del Comitato Covid, alle Organizzazioni sindacali e ai Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.

Le misure intraprese sono state, quindi, rese note a tutti i lavoratori, mediante specifici ordini di servizio ed apposita cartellonistica installata, ove possibile, agli accessi aziendali.

Agli incaricati dei controlli è stata fornita specifica formazione.

Le presenti misure hanno decorrenza dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino alla cessazione dello stato di emergenza, fatte salve eventuali proroghe.

1. DEFINIZIONI

Al fine di rendere più agevole la lettura del presente documento, si forniscono le seguenti definizioni:

- **accesso al luogo di lavoro:** luogo in cui ciascuno dovrà iniziare la propria attività lavorativa;
- **certificazione verde:** è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice bidimensionale (QR Code) ed un sigillo elettronico qualificato. È emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La Certificazione attesta di aver ricevuto la somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 (emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale) o di essere negativi al test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore o al test molecolare eseguito nelle

ultime 72 ore o di essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi (per maggiori chiarimenti si può visitare il sito www.dgc.gov.it);

- *controllo a campione*: verifica non costante, di tipo randomico;
- *green pass*: si veda "certificazione verde";
- *incaricato del controllo*: soggetto individuato dal datore di lavoro per effettuare il controllo sul possesso della certificazione verde;
- *luogo di lavoro*: qualsiasi luogo in cui il lavoratore svolga la propria attività lavorativa;
- *modalità operative*: protocolli/procedure adottate dall'Azienda per organizzare ed attuare le verifiche sul possesso della certificazione verde;
- *modello organizzativo*: insieme di "modalità operative"

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente modello organizzativo ha lo scopo di definire e rendere operative le modalità con le quali AMAT S.p.A. intende procedere al controllo del possesso della certificazione verde da parte di chiunque svolga una attività lavorativa a suo favore, al fine di consentire l'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

Essa, quindi, si applica a

- 1) tutti i lavoratori dipendenti;
- 2) tutti i soggetti che svolgono presso AMAT S.p.A. la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti, con prestazioni a carattere sia continuativo sia occasionale;
- 3) tutti i lavoratori che prestano la propria attività a favore dell'AMAT S.p.A. in somministrazione di lavoro;
- 4) tutti i lavoratori di imprese esterne che svolgono con continuità la loro attività presso l'AMAT;
- 5) tutti i lavoratori che svolgono la propria attività in AMAT S.p.A. in virtù di contratti d'appalto, contratti d'opera, contratti d'opera intellettuale, anche di carattere occasionale.

Il concetto di lavoratore deve essere, quindi, largamente inteso.

Si fa presente che è esclusivo onere del lavoratore possedere la certificazione verde, divenuta, di fatto, una condizione imprescindibile per poter prestare la propria attività lavorativa, salvo che per i soggetti esentati.

In base alle delucidazioni rese dal Governo, si rappresenta che anche i membri del Consiglio di amministrazione sono soggetti al controllo all'accesso in azienda nonché ad eventuali controlli a campione.

L'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* non si applica solo qualora i soggetti da controllare siano esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.

In virtù della circolare n. 35309 del 04 agosto 2021 del Ministero della Salute, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 è rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa sia omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Temporaneamente, salvo ulteriori disposizioni in materia, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Le certificazioni di esenzione devono contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105";
- la data di fine di validità della certificazione, con la seguente dicitura "certificazione valida fino al ...";
- dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico certificatore opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Per tutto quanto non previsto in questo modello organizzativo in ordine alla esenzione dalla vaccinazione, si rinvia alla circolare sopra richiamata.

I possessori della esenzione dovranno mostrare il certificato di esenzione agli incaricati del controllo i quali ne prenderanno visione, consentendo agli interessati l'accesso e/o la permanenza nei luoghi in cui svolgono la propria attività.

Non essendo venute meno le misure di contenimento della pandemia da Covid 19 già adottate, all'accesso in azienda e nel corso dell'espletamento della propria attività lavorativa rimangono in vigore e sono, quindi, obbligatorie tutte le misure già adottate, cui ciascuno dovrà scrupolosamente attenersi.

3. COMUNICAZIONE MANCANZA DI CERTIFICAZIONE VERDE

L'AMAT S.p.A. svolge un servizio pubblico essenziale, come tale soggetto a pressanti obbligazioni che non consentono interruzioni non programmate e ben conoscibili dall'utenza.

Al fine di rendere l'art. 3 del D.L. n 127/2021 compatibile, tra l'altro, con le peculiarità che caratterizzano il servizio pubblico essenziale di trasporto di persone, si da consentire una tempestiva conoscenza da parte delle aziende dell'effettiva forza lavoro su cui poter potenzialmente contare per la programmazione del servizio, l'art. 3 del D.L. n. 139/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241/2021 ed entrato in vigore il 9 ottobre u.s., ha integrato il D.L. n. 52/2021 inserendo l'art. 9-octies, ai sensi del quale "In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative".

Secondo il combinato disposto di tali norme, dunque, viene di fatto attribuita la possibilità ai datori di lavoro di richiedere ai lavoratori con congruo anticipo rispetto alle specifiche esigenze organizzative determinate dalla programmazione dei turni di servizio l'eventuale non possesso della certificazione verde.

Per tale ragione, allo scopo di contemperare il diritto alla salute con quello, parimenti tutelato, alla mobilità, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.L. 127/2021, i lavoratori, in caso di mancato possesso della certificazione verde, devono darne comunicazione all'Azienda, attraverso la compilazione degli appositi spazi del modulo "M GP 1" - "Dichiarazione green pass", disponibile sulla bacheca intranet aziendale nella sezione "moduli" da inviare all'indirizzo greenpass@amat.ta.it ed indirizzata all'Area Risorse umane, specificando l'Area di appartenenza.

Per consentire la programmazione del servizio, tale dichiarazione deve pervenire almeno 48 ore prima dell'inizio di ogni turno lavorativo (fisso o variabile) e deve essere ripetuta, con le medesime modalità e

termini di preavviso, per ogni successiva giornata in cui permarrà il mancato possesso di un valido Certificato verde.

Hanno accesso all'indirizzo mail greenpass@amat.ta.it soltanto gli addetti dell'Ufficio personale.

Nella data indicata nella dichiarazione i lavoratori in questione saranno considerati assenti ingiustificati e non potranno rientrare in servizio sino a quando non comunicheranno di essere in possesso di valida certificazione verde Covid 19.

Affinché possano nuovamente prestare la propria attività, i lavoratori devono esibire, all'accesso in Azienda, il Certificato Verde valido.

I soggetti regolarmente in possesso di un green pass in corso di validità nel periodo oggetto di comunicazione, ovvero i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica non devono effettuare la comunicazione in questione.

Da tanto consegue che i lavoratori che non procedono ad inviare tempestivamente la dichiarazione circa il mancato possesso del green pass sono considerati in possesso del certificato, inseriti, pertanto, nella programmazione dei servizi e sottoposti ai controlli all'accesso dei luoghi aziendali, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 5.

4. INCARICATI DEL CONTROLLO

L'Art. 3, comma 5, del D.L. n° 127/2021 impone al datore di lavoro di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, stabilendo che lo stesso individui con atto formale i soggetti incaricati del controllo formale.



Si rappresenta che, tenuto conto della complessità aziendale e del cospicuo numero di dipendenti, l'Azienda ha individuato diversi incaricati, cui è stata notificata a mani lettera d'incarico a firma del datore di lavoro.

Qualora la lettura del QRcode del green pass non avvenga a mezzo di lettore ottico o questo non funzioni correttamente, al fine di effettuare il controllo, sugli smartphone aziendali in dotazione agli incaricati è stata installata l'applicazione "VerificaC19" sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19, per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell'autenticità delle "Certificazioni verdi COVID-19". L'icona della citata applicazione è rappresentata al lato. L'Istituto di Vigilanza convenzionato provvede a dotare di smartphone con l'applicazione in questione i propri dipendenti in servizio presso AMAT S.p.A..

Nei casi in cui l'Azienda si serva di operatori dipendenti di Istituti di vigilanza, si dà incarico alla Società di Vigilanza per l'effettuazione del controllo.

La verifica è volta unicamente a controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde e per conoscere le generalità dell'intestatario.

A seguito della lettura del QR code, l'applicazione "VerificaC19" riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i tre seguenti risultati:

- 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e per



l'Europa;

2) schermata blu: la certificazione è valida solo per l'Italia;

3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

In caso di incertezza sulla identità del lavoratore/soggetto controllato, i soggetti incaricati sono autorizzati e, comunque, tenuti a richiedere l'esibizione di un documento di identità, adempimento questo insito nell'attività di verifica.

Gli incaricati individuati sono:

- addetti alla portineria aziendale, per i controlli all'accesso della sede centrale, di cui ai sotto paragrafi 5.1, 5.2, 5.7 e paragrafo 7;
- personale dell'Istituto di vigilanza convenzionato, solo per i controlli all'accesso presso l'Ufficio di Via D'Aquino, di cui al sotto paragrafo 5.3 o, nei casi di assenza dei Coordinatori della mobilità, presso l'Ufficio Sosta di Via Matteotti, di cui al sotto paragrafo 5.4;
- capolinea, solo per i controlli all'accesso presso i capilinea aziendali, di cui al sotto paragrafo 5.8;
- Sig.ra Fiorino Maria e Sig. Nazaro Giuseppe, sia per i controlli all'accesso dell'Ufficio di via Matteotti, di cui al sotto paragrafo 5.4, sia per i controlli a campione, di cui al sotto paragrafo 5.5 e al paragrafo 6;
- Sig. D'Ippolito Egidio e Sig. Sammarco Emiliano sia per i controlli all'accesso delle motonavi, di cui al sotto paragrafo 5.6, sia per i controlli a campione, di cui al sotto paragrafo 5.5 e al paragrafo 6;
- Ing. Domenico Pellicoro, Ing. Marianna Ettorre, Ing. Antonella Vizzarro, Ing. Monica Pizzulli, P.I. Cosimo Russo, P.I. Picchi Enrico, Sig. Porzio Luigi, Sig. Zizzi Antonio, Addetti all'esercizio e Coordinatori di esercizio per i controlli a campione, di cui al sotto paragrafo 5.5 e al paragrafo 6.

Gli incaricati dei controlli agli accessi sono tenuti ad annotare sul "Registro Assenti ingiustificati comma 6 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021" i lavoratori individuati al paragrafo 5 che, all'accesso, siano risultati privi di certificazione verde e abbiano consentito di essere considerati lavoratori ingiustificati ex art. 3, comma 6, del citato decreto legge.

L'elenco deve essere trasmesso all'Area Personale giornalmente.

L'incaricato, nel caso in cui un lavoratore, nel corso dell'espletamento della sua attività lavorativa, risulti privo di certificazione verde in occasione di controlli a campione, deve:

1. allontanare immediatamente il lavoratore dandone avviso al superiore gerarchico;
2. compilare il "Verbale di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del D.L. n. 127/2021" (modulo "M GP 3").

Giornalmente, ciascun incaricato deve compilare il "Report controlli" (modulo "M GP 4"), da consegnare ogni settimana presso l'Ufficio Personale.

5. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Preliminarmente si rappresenta che nel decreto legge n. 127/2021 non è data una definizione di luogo di lavoro. Dovendo prediligere, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e, in generale, della salute collettiva, una interpretazione estensiva della locuzione in questione, essa andrà necessariamente correlata alla prestazione lavorativa da rendere.

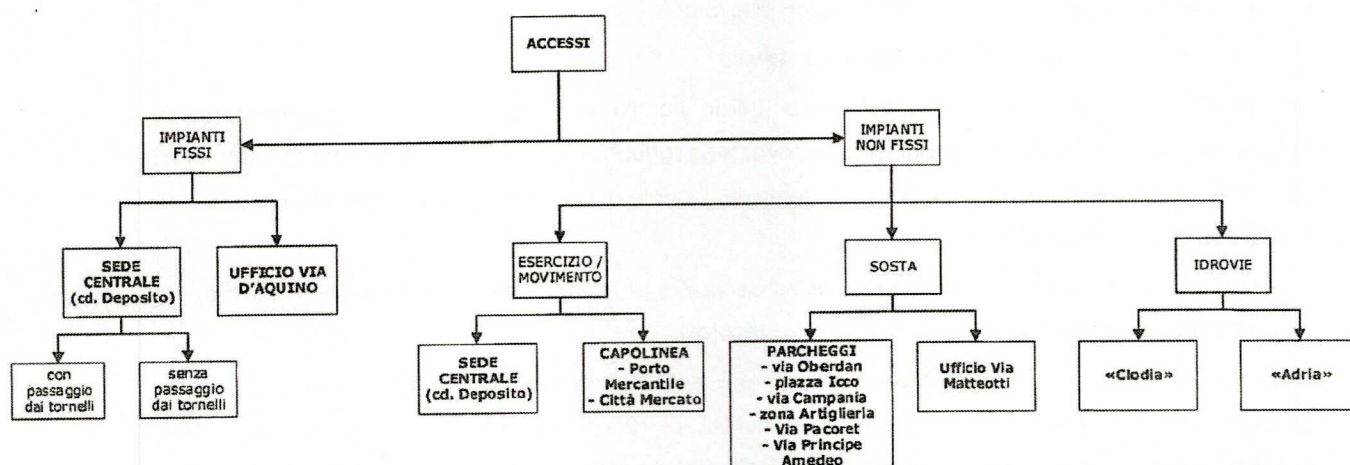
Da tanto consegue che è considerato "accesso al luogo in cui il lavoratore svolge la sua attività lavorativa" il luogo in cui il lavoratore inizia il servizio presso AMAT S.p.A.. In caso di scadenza del certificato verde

nell'ambito della giornata lavorativa, il lavoratore interessato può permanere nei luoghi di lavoro ai soli fini del completamento del proprio turno.

In caso di turno frazionato, al secondo accesso nei luoghi di lavoro per la ripresa del servizio (sia che avvenga in deposito sia presso i capolinea aziendali), non sarà necessario esibire nuovamente il green pass.

Alle disposizioni del presente paragrafo sono tenuti ad uniformarsi anche i lavoratori che svolgono la propria attività a favore di AMAT S.p.A. in forza di contratti di somministrazione di lavoro nonché i lavoratori della società cui sono affidati servizi esternalizzati, collaboratori esterni, lavoratori in formazione, tirocinanti, stagisti, ecc..

Nello schema sotto riportato sono indicati, quindi, i punti di accesso aziendali. Una volta individuati, per ciascuno di essi sono riportate le regole in ordine al controllo operato sul possesso della certificazione verde.



5.1. Accessi agli impianti fissi: tornelli sede centrale

I lavoratori che per svolgere la propria attività accedono attraverso il tornello collocato all'ingresso della sede centrale, dopo aver controllato la temperatura corporea ed essere passati dal tornello, devono far inquadrare l'immagine del "QR code" della certificazione verde dal lettore dell'apposito terminale, collocato in adiacenza alla postazione del portierato. Nel caso di temperatura rilevata superiore a 37,5 ° il tornello non sbloccandosi, impedisce al lavoratore di accedere in Azienda.

Al riguardo, l'Azienda ha installato un tablet dotato di lettore di QRcode, al quale il lavoratore deve mostrare il green pass. Si rappresenta che il dispositivo non effettua alcuna registrazione di dati né di volti.

In caso di esito positivo della verifica, il tornello, sbloccandosi, consente l'accesso.

Per essere considerati assenti ingiustificati ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 127/2021, i lavoratori (dipendenti diretti o esterni) devono chiedere agli incaricati della portineria aziendale che il loro nominativo sia annotato sul "Registro Assenti ingiustificati comma 6 art. 3 D.L. n. 127/2021" (modulo "M GP 2").

5.2. Accessi agli impianti fissi: sede centrale senza passaggio dai tornelli

I lavoratori che accedono in azienda senza passare dai tornelli, in quanto autorizzati ad introdurre la propria autovettura o altri veicoli, prima di validare la timbratura del proprio badge marcatempo, sono tenuti a

verificare la propria certificazione verde attraverso la lettura del QR code dello stesso sull'apposito lettore collocato all'ingresso della portineria, accanto agli orologi marcatempo.

In caso di esito positivo della verifica, essi possono accedere in Azienda, validando l'accesso col badge in dotazione.

In caso di esito negativo del controllo, il lettore emette un avviso sonoro e al lavoratore è vietato accedere in Azienda. Per essere considerati assenti ingiustificati ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 127/2021, i suddetti lavoratori (dipendenti diretti o esterni) devono darne avviso agli incaricati della portineria aziendale i quali annotano i relativi nominativi sul "Registro Assenti ingiustificati comma 6, art. 3, D.L. n. 127/2021" (modulo "M GP 2").

I lavoratori che, alla guida di veicoli aziendali per servizio (autobus, autovetture o altri), accedono alla sede aziendale nell'ambito dell'attività lavorativa, non devono esibire il green pass, qualora abbiano già effettuato il controllo al momento dell'inizio del proprio turno di lavoro.

5.3. Accessi agli impianti fissi: Ufficio via D'Aquino

I lavoratori che prestano la propria attività presso l'Ufficio sito alla via D'Aquino, n. 21, prima della validazione della timbratura all'inizio della prestazione lavorativa, sono sottoposti al controllo della certificazione verde da parte del Vigilante dell'Istituto incaricato del controllo, il quale utilizzerà l'apposito lettore ottico posizionato all'ingresso e raffigurato nell'immagine a lato.

In caso di esito positivo del controllo è consentito l'accesso e il lavoratore (dipendente diretto o esterno) può validare l'ingresso col badge in dotazione, qualora tenutovi.

In caso di esito negativo della verifica, al lavoratore è vietato accedere in Azienda. Per essere considerati assenti ingiustificati ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n° 127/2021, i lavoratori devono consentire che il vigilante annoti il nominativo sul "Registro Assenti ingiustificati comma 6, art. 3, D.L. n. 127/2021" (modulo "M GP 2").

5.4. Accessi agli impianti non fissi: Sosta – Ufficio via Matteotti

I lavoratori del Reparto sosta che, per rendere la propria attività lavorativa, accedono presso l'Ufficio sito alla via Matteotti, n. 34, prima di prendere servizio, devono esibire all'incaricato la propria certificazione verde che utilizzerà l'apposito lettore ottico posizionato all'ingresso e raffigurato al punto 5.3.

In caso di esito positivo del controllo, possono prendere servizio, validando l'accesso col badge in dotazione.

In caso di esito negativo della verifica, al lavoratore è vietato accedere in Azienda. Per essere considerato assente ingiustificato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 127/2021, il lavoratore deve richiedere che l'incaricato annoti il nominativo sul "Registro Assenti ingiustificati comma 6, art. 3, D.L. n. 127/2021" (modulo "M GP 2").

5.5. Accessi agli impianti non fissi: Sosta – Parcheggio

Poiché il controllo all'accesso dei lavoratori che iniziano il proprio servizio presso le aree di parcheggio delimitate non è realizzabile, a causa dell'assenza di personale che possa effettuare il controllo e considerato, inoltre, il numero assai limitato di personale che inizia la sua attività in tali luoghi, sono effettuati controlli a campione nel corso del servizio da parte degli incaricati indicati nel paragrafo 4.

5.6. Accessi agli impianti non fissi: Idrovie – Motonavi "Adria" e "Clodia"

I lavoratori che prestano servizio nel Reparto idrovie, prima di prendere servizio devono esibire la propria certificazione verde all'incaricato, il quale consente l'accesso in caso di verifica positiva.

In caso di esito positivo del controllo, i suddetti lavoratori possono prendere servizio, validando l'accesso col badge in dotazione.

In caso di esito negativo del controllo, al lavoratore è vietato l'accesso. Per essere considerato assente ingiustificato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 127/2021, il lavoratore deve richiedere che l'incaricato annoti il nominativo sul "Registro Assenti ingiustificati comma 6, art. 3, D.L. n. 127/2021" (modulo "M GP 2").

5.7. Accessi impianti non fissi: esercizio/movimento con presa di servizio presso la sede centrale (deposito)

Gli operatori di esercizio che, per svolgere la propria attività, accedono in sede attraverso il tornello collocato all'ingresso, prima della misurazione della temperatura corporea, devono scansionare il QR code della certificazione verde sull'apposito lettore, indicato al punto 5.1.

In caso di esito positivo della verifica, il tornello, sbloccandosi, consente l'accesso.

In caso di esito negativo della verifica, il lettore emette un avviso sonoro e al lavoratore è impedito l'accesso in Azienda attraverso l'ostacolo fisico rappresentato dal mancato sblocco del tornello.

Per essere considerati assenti ingiustificati ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 127/2021, i lavoratori devono darne avviso agli incaricati della portineria aziendale, i quali annotano l'apposito nominativo sul "Registro Assenti ingiustificati comma 6, art. 3, D.L. n. 127/2021" (modulo "M GP 2").

Gli operatori di esercizio che, alla guida degli autobus aziendali, accedono nella sede aziendale nell'ambito dell'attività lavorativa non devono esibire il green pass, qualora abbiano effettuato il controllo al momento dell'inizio del proprio turno di lavoro.

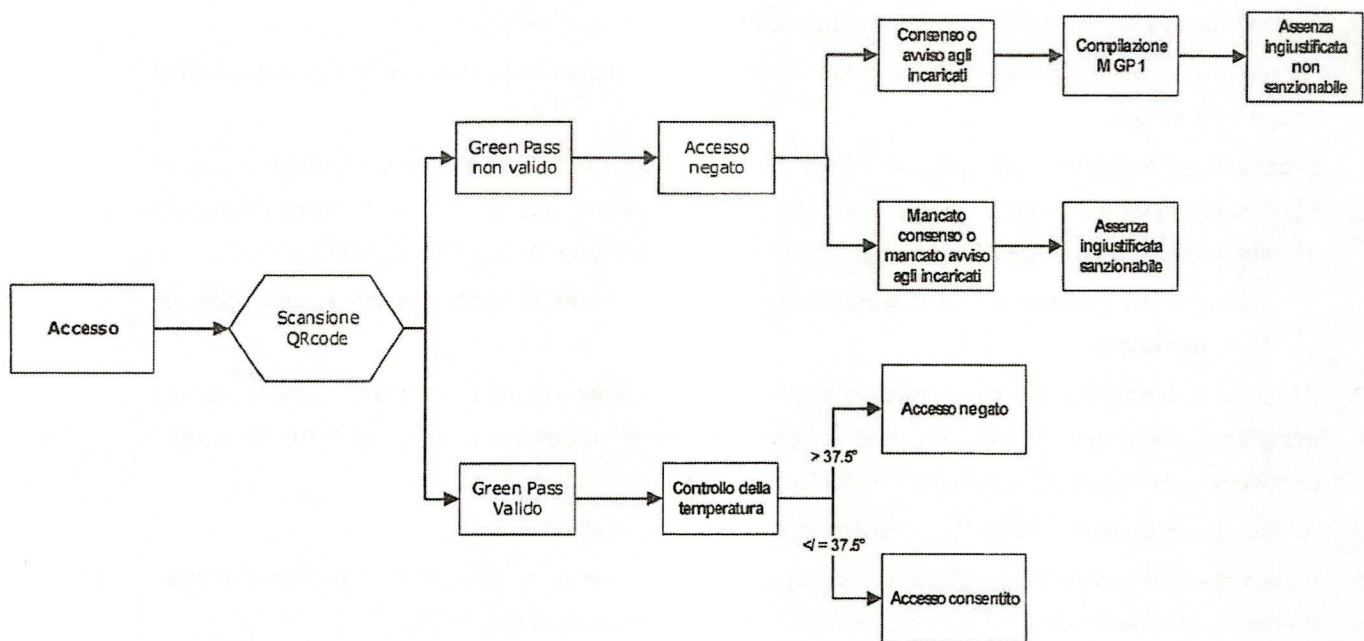
5.8. Accessi agli impianti non fissi: esercizio/movimento con presa di servizio presso i capilinea

Gli operatori di esercizio e gli altri lavoratori che iniziano il servizio presso i capilinea aziendali, prima di cominciare il proprio turno, devono esibire il certificato agli agenti che svolgono mansioni di Capolinea, incaricati di effettuare il controllo.

In caso di esito positivo del controllo, i lavoratori potranno iniziare il servizio.

In caso di esito negativo del controllo, al lavoratore è vietato prestare la sua attività. Per essere considerato assente ingiustificato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n° 127/2021, il lavoratore deve richiedere che l'incaricato annoti il nominativo sul "Registro Assenti ingiustificati comma 6, art. 3, D.L. n. 127/2021" (modulo "M GP 2").

Tutto quanto sinora descritto, ad esclusione dei luoghi in cui non è possibile effettuate controlli all'accesso, è così schematizzabile:



6. VERIFICHE A CAMPIONE

Secondo quanto anticipato, l'Azienda effettua anche controlli a campione nel corso dell'attività lavorativa, sebbene, ove possibile, sia prediletto il controllo su tutti i lavoratori, all'accesso presso i luoghi di lavoro, come sopra identificati.

Il controllo a campione viene svolto dagli incaricati nel corso dell'orario di lavoro, al fine di verificare che chi sta prestando la propria attività sia in possesso della certificazione verde. Se a seguito di esso, si riscontri il mancato possesso della certificazione, è sanzionato il lavoratore che non riesca a dimostrare che al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro aveva una certificazione valida. A tal uopo, il lavoratore dovrà esibire all'incaricato idonea documentazione da cui si evinca che il Green pass è scaduto dopo la presa di servizio. Il mancato possesso del green pass nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, infatti, è segno evidente dell'elusione delle disposizioni che l'Azienda ha adottato per ottemperare agli obblighi cui è tenuta.

L'Azienda, almeno una volta al mese, effettua controlli attraverso la procedura "GreenPass50+", disponibile sul portale INPS, su tutti i lavoratori in servizio. A tal fine è dato specifico incarico al P.I. Enrico Picchi.

Tutti i lavoratori che risultino privi di green pass, a seguito dei controlli a campione sopra descritti, qualsiasi sia la modalità di loro svolgimento, sono invitati a lasciare immediatamente l'Azienda e si renderanno applicabili, oltre alle sanzioni disciplinari, anche le sanzioni amministrative previste dall'art. 3, comma 9, del D.L. 27/2021 (si veda, al riguardo, il successivo paragrafo 8).

7. CONTROLLI SUI PRESTATORI DI LAVORO DI AZIENDE ESTERNE

7.1 Contratti di appalto, contratti d'opera, contratti d'opera intellettuale

Coloro che svolgono la propria attività lavorativa, in tutto o in parte, presso AMAT S.p.A. in virtù di contratti di appalto, contratti d'opera, contratti d'opera intellettuale, di tirocinio, stage, ecc., benché non siano alle sue dirette dipendenze, sono tenuti a possedere la certificazione verde.

All'accesso presso la sede aziendale, quindi, gli incaricati provvedono al controllo e consentono l'accesso solo a coloro che sono provvisti di green pass.

In caso di esito negativo del controllo, l'accesso presso la sede aziendale è negato.

7.2 Fornitori

Nei confronti dei fornitori esterni che intrattengano sporadici ed occasionali rapporti con l'Azienda, come, a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, trasportatori, corrieri, addetti degli operatori postali, fermi restando i protocolli aziendali regolanti l'accesso in Azienda dei fornitori, gli incaricati possono essere effettuare controlli a campione, vietando l'accesso a chi non sia in possesso di regolare green pass.

8. SANZIONI

8.1 Sanzioni a carico dei lavoratori

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 127/2021, per tutte le giornate in cui i lavoratori comunicano di non possedere il green pass o che, all'atto dell'accesso in Azienda, risultino privi dello stesso, sono considerati assenti ingiustificati. Ciò comporta che gli stessi, sino a quando non siano in possesso di un valido certificato verde, sono assenti senza retribuzione, pur non essendo soggetti a contestazioni disciplinari.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Tale assenza non dà luogo a conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In caso di accesso ai luoghi di lavoro in cui la propria attività lavorativa è prestata senza il possesso della certificazione verde, il lavoratore è soggetto all'irrogazione di sanzioni disciplinari e di sanzioni amministrative.

Qualora uno degli incaricati, nel corso di controlli a campione, scopra che il lavoratore presta la sua attività pur essendo privo di certificazione verde, compila il modulo "M GP 3" - "Verbale di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 8 del D.L. n°127/2021", trasmettendolo, al più tardi entro il giorno feriale successivo, al Direttore Amministrativo.

In questa evenienza, il lavoratore deve essere invitato dall'incaricato a lasciare immediatamente il posto di lavoro.

Successivamente, il Direttore Amministrativo provvede a predisporre la contestazione disciplinare al lavoratore, sulla base dei verbali di accertamento redatti dagli incaricati.

Il sistema disciplinare si ispira ai principi di:

- immediatezza e tempestività della contestazione della violazione;
- concessione di termini precisi per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata;
- proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione;
- grado di volontarietà nella commissione della violazione.

Per le sanzioni disciplinari applicabili si rinvia al R.D. n° 148/1931 e, per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità, alle disposizioni integrative contenute nell'A.N. del 27 novembre 2000.

Il Direttore Amministrativo, giusta espressa delega, provvede, altresì, a trasmettere gli atti al Prefetto per la sanzione amministrativa di cui all'art. 3, comma 10, del D.L. n. 127/2021. Tale norma prevede che, per le trasgressioni in questione, sia comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa di

importo compreso tra Euro 600,00 e Euro 1.500,00. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

8.2 Sanzioni a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro,

- 1) in caso di mancata adozione delle misure organizzative oppure
- 2) in caso di mancato controllo,

è soggetto all'irrogazione, da parte del Prefetto, della sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

9. INFORMATIVA PRIVACY

Stante quanto disposto dalla normativa in argomento, l'Azienda non conserva i dati raccolti nel corso degli accertamenti. Il green pass è solo esibito all'atto della verifica e letto dagli incaricati unicamente attraverso l'App "Verifica C19", che consente al verificatore di accedere ad un'unica informazione essenziale: indica, infatti, se l'interessato abbia o meno un green pass senza alcun riferimento né alla condizione - vaccino, guarigione dal Covid 19 o tampone - che ha portato al rilascio del green pass, né soprattutto alla data di scadenza del documento medesimo.

Gli incaricati delle verifiche possono quindi, raccogliere solo i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste in ipotesi di omesso rispetto degli obblighi sulla certificazione verde. Il trattamento dei dati, infatti, è esclusivamente quello cd "necessario" e "minimizzato", cioè quello precipuamente indicato dalla norma, senza estensioni di sorta, per le finalità indicate dalla stessa.

Per quanto riguarda i soggetti esentati da vaccinazione per motivi medici, la certificazione è cartacea, non dotata di QR code e non contiene dati personali attinenti alla salute degli individui. Per tale ragione l'Amat è tenuta al controllo anche di queste certificazioni, in occasione dei controlli ex lege. Per tali documenti, quindi, valgono le medesime considerazioni attinenti al trattamento del dato ed alla sua conservazione.

10. REGISTRAZIONI

M GP 1 "Dichiarazione green pass"

M GP 2 "Registro Assenti ingiustificati comma 6 art. 3 D.L. n°127/2021"

M GP 3 "Verbale di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 8 del D.L. n°127/2021"

M GP 4 "Report controlli"

"Informativa privacy"

Conferimento incarico di verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19



Taranto, 02/03/2022

Al lavoratore

Giovanni Stanisci

SEDE

Oggetto: Verifica possesso certificazione verde per la giornata del 28 febbraio 2022.

Come reso noto al personale con ordine di servizio n. 191 del 22 dicembre scorso, in applicazione dell'art. 13, comma 10, lett. c, del DPCM 17 giugno 2021, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. q) DPCM del 12 ottobre 2021, l'Azienda effettua controlli periodici sul possesso delle certificazioni verdi, dei dipendenti in servizio, anche attraverso la procedura "Green-Pass50+" messa a disposizione dei datori di lavoro dall'INPS.

Dalla verifica automatizzata effettuata dall'incaricato aziendale nella giornata del **28 febbraio 2022**, lei è risultato privo di certificazione verde.

al fine di consentirle di dimostrare di essere in possesso di un green pass valido (secondo le previsioni contenute nel messaggio INPS n. 3589 del 21 ottobre u.s.) l'Addetto all'Esercizio di turno, Sig. Donnarumma Paolo, appositamente incaricato, le ha chiesto di effettuare la verifica attraverso l'APP mobile COVID19 in sua dotazione ma, all'atto del controllo, è risultato che il certificato verde in suo possesso non era valido.

Tenuto conto che, giusta delega del Datore di Lavoro, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 e 10 del D.L. n. 127/ 2021, convertito, dalla Legge n. 165 del 19 novembre scorso, la sottoscritta è tenuta ad effettuare le opportune comunicazioni al Prefetto, al fine di evitare segnalazioni incongrue, Lei è tenuto a dimostrare, tramite idonea documentazione, entro e non oltre il 7 marzo p.v., che per la giornata del 28 febbraio 2022 Lei era in possesso di un valido green pass.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO I.R.

(Dott.ssa Maria Fiorella Menenti)



Taranto, 15/03/2022

A S.E.

Prefetto di Taranto

protocollo.prefetto@pec.interno.it

Oggetto: Controllo sul possesso delle certificazioni verdi da parte dei dipendenti: segnalazione.

Con la presente delega (All. 1) la firma del Datore di Lavoro dell'AMAT S.p.A., Avvocato Giorgio Gira, si informa che, a seguito del controllo effettuato tramite la procedura informatizzata GREEN PASS+50 messa a disposizione dall'INPS, è emerso che il 28 febbraio u.s. il dipendente **Stamati Giovanni**, in possesso del profilo professionale di Operatore di esercizio (temporaneamente impiegato all'interno del deposito aziendale in mansioni diverse da quelle di guida degli autobus in servizio di linea), nato a Taranto il 05/09/1973 ed ivi residente alla Via Principe Amedeo n. 291 - (c.a. 05-01473P05L049H), è risultato privato di certificazione verde.

Si allega, al riguardo, il rapporto di servizio redatto dall'incaricato al controllo, Addetto all'Esercizio di Fumo, Sig. Paolo Donnarumma, secondo la procedura aziendale in uso (All. 2).

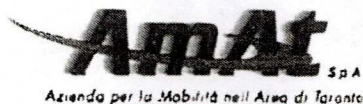
Per completezza si fa presente che con nota del 2 marzo scorso, prot. az. 3.557 (All. 3) la sottoscritta ha chiesto al lavoratore di dimostrare di essere in possesso di un green pass valido all'atto della presa in servizio per la giornata in questione. Ad detta nota, notificata allo stesso il successivo 3 marzo, il lavoratore non ha fatto seguire alcun riscontro.

Tanto si comunica in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 9 e 10 del D.L. n. 101/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 165 del 18 settembre 2021.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si inviano inviti distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO R.L.

(Dott.ssa Maria Paola Menenti)



Alleg 1)



Taranto, 14/19/2021

Al Direttore Amministrativo R.U.

Dott.ssa Maria Patrizia Menenti

e p.c. Al Direttore Generale

Dott. Pietro Carallo

" " Al Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. Mauro Piazza

SEDE

Oggetto: delega per la trasmissione al Prefetto degli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 127/2021.

Stante quanto disposto dall'art. 3 del D.L. n. 127/2021, l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato al possesso e all'osservanza della Certificazione Verde Covid-19 di cui al D.L. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.m.i., al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

L'obbligo di verifica è in capo al Datore di Lavoro che deve individuare formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi.

Con la presente Lei è delegata alla trasmissione al Prefetto degli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n°127/2021.

Distinti saluti.

IL DATORE DI LAVORO
(Avv. Giorgio Gino)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Sede unica soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - fax 099 7394247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Amat S.p.A. Prot. collo In uscita n. 004442/2021 del 15/03/2021 13:27:17
Amat S.p.A. Prot. collo In uscita n. 0018947/2021 del 14/10/2021 12:25:47



All 2



Taranto, 28/02/2022

AL

RESPONSABILE AREA ESERCIZIO

P.I. RUSSO ROSIMO

AREA PERSONALE

OGGETTO: RELAZIONE DI SERVIZIO.

Il Sottosegretario Donnarumma Paolo in qualità di Addetto all'Esercizio comandato alla postazione "Deposito" dalle ore 14:00 alle ore 20:30, con prolungamento in prestazioni straordinarie fino alle ore 22:30 riferisce quanto segue:

In data odierna alle ore 17:45 circa, nell'effettuare il controllo a campione sui lavoratori, in ordine al possesso della certificazione verde, ho chiesto al Sig. Stanisci Giovanni, matricola 191790, mentre era intento nella sua attività lavorativa, di mostrarmi il green pass in suo possesso.

Tanto richiesto si riscontrava da controllo con APP "verifica C19", installata sullo smartphone aziendale a me in dotazione che il certificato in possesso del lavoratore risultava negativo, invitando il lavoratore a lasciare immediatamente il posto di lavoro.

La presente per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

L'Addetto all'Esercizio

Paolo Donnarumma

KYMA
MOBILITÀ

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetto all'ordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 837 - 74121 Taranto - Tel. 099 7456711 - Fax 099 770424
www.amat-taranto.it - ammat@amat-taranto.it - PEC: ammatpec@amat-taranto.it
C.F. P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00456330733 - Capitale Sociale € 7.340.000,00 i.t. v.r.



Taranto, 02/03/2022

Al lavoratore

Giovanni Stanisci

UFF

Oggetto: Verifica possesso certificazione verde per la giornata del 28 febbraio 2022.

Come reso noto al personale con ordine di servizio n. 191 del 22 dicembre scorso, in applicazione dell'art. 13, comma 10, lett. c) del DPCM 17 giugno 2021, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. q) DPCM del 12 ottobre 2021, l'Azienda effettua controlli periodici sul possesso delle certificazioni verdi, dei dipendenti in servizio, anche attraverso la procedura "Green-Pass50+" messa a disposizione dei datori di lavoro dall'INPS.

Dalla verifica automatizzata effettuata dall'incaricato aziendale nella giornata del 28 febbraio 2022, lei è risultato privo di certificazione verde.

Al fine di consentirle di dimostrare di essere in possesso di un green pass valido (secondo le previsioni contenute nel messaggio INPS n. 3589 del 21 ottobre u.s.) l'Addetto al Servizio di turno, Sig. Donnarumma Paolo, appositamente incaricato, le ha chiesto di effettuare la verifica attraverso l'APP mobile COVID19 in sua dotazione ma, all'atto del controllo, è risultato che il certificato verde in suo possesso non era valido.

Tenuto conto che, giusta delega del Datore di Lavoro, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 9 e 10 del D.L. n. 127/2021, convertito dalla Legge n. 165 del 15 novembre scorso, la sottoscritta è tenuta ad effettuare le opportune comunicazioni al Prefetto, al fine di evitare segnalazioni incorrette. Lei è tenuto a dimostrare, tramite idonea documentazione, entro e non oltre il 7 marzo p.v., che per la giornata del 28 febbraio 2022 Lei era in possesso di un valido green pass.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO I.I.

(Dott.ssa Maria Fiorella Menenti)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Soglio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74131 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.it - PEC amat@pec.amat.it

C.F. e P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

AmAt S.p.A. - Protocollo: In uscita n. 000112/2022 del 15/03/2022 13:12
AmAt S.p.A. - Protocollo: In uscita n. 000111/2022 del 02/03/2022 14:51

POSTA CERTIFICATA: richiesta audizione ex art. 7 legge 300/70

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta audizione ex art. 7 legge 300/70

Mittente: "Per conto di: filtamat@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 08/04/2022, 12.20

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/04/2022 alle ore 12:20:15 (+0200) il messaggio
"richiesta audizione ex art. 7 legge 300/70" è stato inviato da "filtamat@pec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec297.20220408122016.26289.878.1.65@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: richiesta audizione ex art. 7 legge 300/70

Mittente: filtamat@pec.it

Data: 08/04/2022, 12.20

A: amat@pec.amat.ta.it

Alla cortese attenzione del responsabile Ufficio Protocollo,

si allega alla presente richiesta per audizione ex art. 7 a seguito di contestazione disciplinare per
l'operatore di esercizio Stanisci Giovanni.

Cordiali saluti,

Cecere Pietro

— Allegati: —

dati-cert.xml	783 bytes
postacert.eml	161 kB
20220409 richiesta audizione ex art.7 dipendente Stanisci Giovanni.pdf	116 kB



GIUSTIFICAZIONI ALLA CONTESTAZIONE del 21 marzo 2022, prot. 4808

(audizione ex art. 7 legge 300/1970)

Addì 16 maggio 2022, alle ore 10:30, presso l'ufficio della Dott.ssa Maria Fabiola Menenti è presente il dipendente Sig. Stanisci Giovanni, in possesso del profilo professionale di Operatore d'esercizio, per rendere le proprie giustificazioni in merito alla contestazione disciplinare elevatagli con nota 21 marzo 2022, prot. 4808, notificata il 4 aprile 2022 a mezzo posta.

Il dipendente, con propria nota presentata al protocollo il 4 aprile u.s., ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 300/1970, di essere ascoltato sull'addebito mosso e, per la circostanza, di essere assistito dal rappresentante sindacale di sua fiducia. L'audizione chiesta è stata fissata originariamente per il 3 maggio scorso e, considerata la richiesta di rinvio presentata dal rappresentante sindacale della FILT-CGIL, la stessa è stata riprogrammata per la data odierna (vedi nota del 4 maggio 2022, prot. n. 7776/2022).

All'audizione è presente il delegato sindacale della FILT-CGIL, Sig. Dragone Enrico.

E' presente, altresì, la Dott.ssa Sandra Melillo, Specialista amministrativo in forza presso l'Ufficio personale.

In merito ai fatti ed alle circostanze contestate con la nota sopra citata, il Sig. Stanisci dichiara quanto segue:

"Tengo a precisare che non mi sono sottoposto alla terza dose di vaccino per mera dimenticanza; ho fatto la seconda dose di vaccino il 22 luglio 2021 e sul certificato cartaceo in mio possesso, che esibisco ai presenti, è riportata la validità dello stesso di nove mesi, senza che sia specificata la possibile variazione della validità (come invece indicato nel primo certificato, in cui è espressamente riportata la dicitura "che la certificazione è valida senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, salvo modifiche normative") Tuttavia, in seguito la normativa è mutata, variando anche le scadenze del certificato verde senza che io me ne rendessi conto. Quindi, il 7 gennaio 2022, quando ho ripreso servizio dopo un periodo di assenza dal servizio a causa di infortunio sul lavoro, ero in perfetta buona fede e venivo a lavorare ritenendo di essere in possesso di un green pass valido. Mi sono reso conto della scadenza del mio certificato soltanto il giorno 28 febbraio 2022 in cui l'Addetto all'esercizio, Sig. Paolo Donnarumma, ha proceduto al controllo dello stesso tramite l'App in suo possesso. La mia buona fede è dimostrata altresì dal fatto che la sera stessa del 28 febbraio ho prenotato per la somministrazione della terza dose che ho effettuata il successivo 1° marzo".

Il rappresentante sindacale ribadisce la perfetta buona fede del lavoratore e chiede all'Azienda di valutare la situazione con la dovuta clemenza.

L.C.S. alle ore 11:15

Il Direttore Amm.vo f.f.

La Specialista Amm.vo

Il dipendente

Il delegato sindacale



ALL. 7



Taranto, 01/06/2022

Al dipendente
GIOVANNI STANISCI
S E D E**Oggetto: provvedimento disciplinare ai sensi dell'Allegato "A" al R.D. n° 148/1931**

La scrivente Direzione Generale, premesso che:

- con nota del 21 marzo 2022 – prot. az. n. 4606, notificata a mezzo Fidejussoria comandata l'04 aprile 2022, le sono state contestate le mancanze previste al punto 10 (volontario inadempimento dei doveri di ufficio), dell'art. 42 del R.D. n° 148/1931 e capitolo 5, punto 5.3. del codice etico aziendale in combinato disposto con l'art. 4.1 lett. c) del codice disciplinare,
- in particolare e, per le motivazioni in ampiamente esposte e dettagliate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, con la nota sopra citata Le è stato contestato che nella giornata lavorativa del 28 febbraio 2022 Lei risultava privo di certificazione verde, in violazione di quanto previsto dal D.L. 21 settembre 2021, n° 127, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 146 del 9 novembre 2021;
- nel termine assegnato di cinque giorni con nota del dell'08 aprile 2022 – prot. az. n. 6026, Lei ha chiesto audizione ex art. 7 della legge n° 300/1970. A seguito di una richiesta di rinvio formulata dalla sua rappresentanza sindacale, l'audizione originariamente programmata per il 08 maggio, si è tenuta il 16 maggio 2022. In tale occasione, Lei ha spiegato di non essersi sottoposto alla terza dose di vaccino per mera dimenticanza, anche giustificata dalla circostanza che sul suo green pass, rilasciato a seguito della seconda vaccinazione effettuata il 22 luglio 2021, c'era scritto che la validità dello stesso era di nove mesi. Lei ha, quindi, precisato che quando il 07 gennaio 2022 ha ripreso servizio dopo un lungo infortunio, ha lavorato sempre nella convinzione di essere in possesso di una valida certificazione verde e di essersi reso conto del contrario solo quando l'Addetto all'Esercizio, Sig. Donnarumma, nell'ambito della procedura di controllo, le ha chiesto di verificare la validità del suo green pass.
- quanto da lei riferito non giustifica il suo comportamento. Al riguardo si rappresenta che, benché sulla certificazione verde vi fosse una data di scadenza diversa da quella poi mutata per successivi interventi legislativi, il possesso di valido green pass era condizione essenziale per accedere ai luoghi di lavoro. Lei, quindi, anche in virtù di tutti gli ordini di servizio e i comunicati emessi in materia, avrebbe dovuto accertarsi del periodo di validità della sua certificazione. In tal modo lei avrebbe tenuto un comportamento responsabile, all'insegna della diligenza richiesta a ciascun lavoratore subordinato. Dalle giustificazioni da lei rese, peraltro, emerge che lei ha fatto accesso in azienda eludendo le cautele predisposte per verificare il possesso di valida cer-

1



ulicazione verde. Se così fosse, infatti, i lettori ottici posti presso gli accessi aziendali ed i capolinea avrebbero segnalato la mancanza di validità del suo green pass una volta scadeo.

Tanto premesso e considerato,

- visti gli atti del procedimento disciplinare in corso;
- confermata la fondatezza di tutti gli esposti contestati con la nota del 21 marzo 2022 (prot. n. 4000);

COMMINA

Il provvedimento disciplinare di "sospensione dal soldo e dal servizio", per la durata di n. 1 giornata, così come per gli effetti dell'art. 42 del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931.

Tanto conto che attualmente Lei è assente dal servizio, fino al 6 giugno p.v., a seguito di infortunio sul lavoro, la giornata di sospensione sarà programmata direttamente dall'Area di appartenenza all'atto della ripresa del servizio a seguito di cessazione dello stato di inabilità in atto.

Si precisa che:

- 1) in applicazione dell'art. 58 del R.D. n. 148/1931 - All. A), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. entro 15 giorni successivi alla data della notificazione;
- 2) in applicazione del richiamato art. 58 il ricorso al Consiglio di Amministrazione non sospende l'applicazione del presente provvedimento.

2

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo)

Amat S.p.A. Protocollo In uscita 0009673 022 del 06/06/2022 15:04

ALL.8



Taranto li 15/06/2022

Spett.li

CDA Amat Taranto S.p.a.

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Oggetto: Ricorso al Consiglio di Amministrazione Amat S.p.a. dipendente Stanisci Giovanni mat.191790

Facendo seguito alla contestazione disciplinare e al successivo provvedimento disciplinare, comminato in data 10 u.s., si richiede il ricorso al Consiglio di Amministrazione Amat S.p.a. ai sensi dell'art. 58 del R.D. n. 148/1931 – All. A

Si porgono cordiali saluti,

Segretario aziendale

FILT CGIL
(*) E. Dragone

Op. di esercizio

Mat.191790
(*) G. Stanisci

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

POSTA CERTIFICATA: Ricorso al Consiglio di Amministrazione...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Ricorso al Consiglio di Amministrazione Amat S.p.a. dipendente Stanisci Giovanni mat.191790

Mittente: "Per conto di: filta@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 15/06/2022, 10.47

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/06/2022 alle ore 10:47:17 (+0200) il messaggio
"Ricorso al Consiglio di Amministrazione Amat S.p.a. dipendente Stanisci Giovanni
mat.191790" è stato inviato da "filta@pec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec29811.20220615104717.14390.43.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Ricorso al Consiglio di Amministrazione Amat S.p.a. dipendente Stanisci Giovanni mat.191790

Mittente: filt certificata <filta@pec.it>

Data: 15/06/2022, 10.47

A: amat@pec.amat.ta.it

Si trasmette in allegato quanto in oggetto

Segreteria Provinciale Filt CGIL Taranto

--

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
<https://www.avast.com/antivirus>

— Allegati: —

dati-cert.xml	830 bytes
postacert.eml	209 kB
20220615 ricorso cda provvedimento disciplinare op. di esercizio Stanisci Giovanni.pdf	151 kB